

PROGRAMMAZIONE

- *Dinamiche della programmazione*

In ordine alla dinamica della programmazione si rileva che per l'esercizio 2020 il Documento di Economia e Finanza regionale 2020/2022 è stato approvato con **13 mesi di ritardo** rispetto a quanto previsto dalla normativa e dopo l'approvazione del bilancio di previsione approvato (con Legge Regionale n. 20) a marzo 2020 (n. 11, entrata in vigore il 21 marzo 2020 data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione). Pertanto, in violazione **dell'art. 36 del D.Lgs. n. 118 del 2011**, il bilancio di previsione 2020 non è stato definito in base alle linee strategiche e alle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020/2022 che per legge deve precedere il bilancio di previsione.

- *Piano della performance*

In riferimento al Piano della performance 2019-2021, l'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 prevede la relativa approvazione entro il 31 gennaio, al riguardo la Giunta (con delibera n. 251) ha definito il Piano 2019-2021 il 4 aprile 2019 con un **ritardo di due mesi**; il Consiglio, invece ha approvato il Piano in data 30 luglio 2019 con un **ritardo di sei mesi**.

La Giunta ha approvato il Piano della performance 2020/2022 con un ritardo di due mesi e in assenza del DEFR 2020/2022 ma erroneamente in base al precedente documento di programmazione (DEFR) 2019/2021.

Relazione annuale sulla performance

In riferimento alla relazione annuale della performance che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 dev'essere approvata entro il 30 giugno, la Giunta per l'anno 2019 ha provveduto alla relativa approvazione **con un anno di ritardo** (in data 28 giugno 2021), mentre per la relazione sulla performance del 2020 ha provveduto con circa **cinque mesi di ritardo**.

In riferimento al Consiglio la relazione sulla performance 2019 è stata approvata con più di **un anno di ritardo** (8 giugno 2021), mentre la relazione sulla performance per il 2020 con un ritardo di **circa cinque mesi**.

Pertanto i ritardi sono cronici e necessitano l'adozione azioni correttive.

DINAMICA ENTRATE e SPESE

Dinamica dell'entrata

Per quanto riguarda la dinamica delle entrate, sono state evidenziate criticità in merito agli scostamenti tra le previsioni, gli accertamenti e le riscossioni, in particolar modo con riferimento alle entrate in conto capitale.

Dall'istruttoria è emerso che tale tipologia di entrate afferisce prevalentemente a risorse statali e comunitarie sicchè la differenza tra quanto previsto e quanto accertato/riscosso dipende dai tempi particolarmente lunghi collegati alla realizzazione di questa tipologia di spese e alla conseguente attività di rendicontazione.

La Sezione, pur comprendendo le ragioni e le difficoltà di raggiungere una perfetta coincidenza tra quanto programmato e quanto accertato e riscosso, ritiene necessario un miglioramento della capacità di spesa e considera indispensabile intensificare la vigilanza sul rispetto dei cronoprogrammi, intervenendo anche attraverso una costante azione di stimolo dei soggetti attuatori degli interventi programmati.

Dinamica della spesa

In coincidenza con le criticità rilevate nella dinamica delle entrate, nella dinamica delle spese risultano simili criticità in ordine alla mancata attuazione dei programmi di spesa in conto capitale.

In fase istruttoria è emerso che la criticità è connessa alla dilatazione dei tempi delle diverse fasi di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi programmati afferenti in genere alle opere pubbliche, la cui realizzazione è spesso sottoposta a diversi regimi autorizzatori di competenza anche di altre amministrazioni. Quindi, in considerazione del fatto che i contributi economici statali ed europei sono esigibili in genere solo in seguito alla realizzazione della spesa, la differenza tra i dati di previsione e quelli definitivi risulta fisiologica (al fine di garantire la programmazione delle risorse assegnate).

Anche in tale ipotesi la Sezione è consapevole che le criticità derivano da una serie di fattori, in parte di natura esogena quindi fuori dalle dinamiche organizzative regionali, però risulta comunque necessario sempre tendere a migliorare la capacità della spesa in conto capitale per consentire il raggiungimento del prioritario obiettivo della crescita e dello sviluppo regionale.

PERSONALE

Vincoli di spesa degli artt. 557 e ss. della l. 296/2006

In ordine al rispetto dei vincoli di spesa del personale per l'esercizio 2019 è risultata la violazione del relativo limite di spesa, avendo la Regione inserito nelle componenti escluse dal totale della spesa gli arretrati relativi all'indennità di risultato 2015-2018 dei dirigenti. Al riguardo si ricorda che ai fini del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica la l. 296 del 2006 prescrive il tassativo e necessario contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. E' questa pertanto la regola generale, ogni eventuale deroga dev'essere espressamente prevista dalla legge e secondo l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale la fattispecie eccezionale alla regola generale non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati. Sicchè, la componente esclusa relativa all'indennità di risultato 2015-2018 dei dirigenti non rientra in nessuna eccezione né può essere assimilata ad altre fattispecie per il predetto divieto disciplinato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Al riguardo l'art. 557 ter della l. 296/2006 prevede che il mancato rispetto del predetto limite determina il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022

Per quanto concerne il piano triennale dei fabbisogni del personale, in base alla documentazione agli atti risulta che lo stesso per il triennio 2020/2022 non è stato adottato ed è stato adottato direttamente il piano 2021-2023. Si ricorda che la normativa di riferimento, il dlgs. 165/2001, non prevede interruzioni e l'eventuale mancata adozione non consente l'assunzione di nuovo personale.

Contrattazione integrativa

Esercizio 2019

In riferimento alla contrattazione integrativa del personale del comparto delle funzioni locali, con determina dirigenziale del 21 novembre 2019 è stato costituito il relativo fondo, in seguito e solo in data 3 febbraio 2020 è stato sottoscritto il contratto.

Dall'analisi istruttoria sono emersi impegni e pagamenti nell'esercizio 2019 a titolo di trattamento accessorio per un importo pari a € 10.039.006,24.

In sostanza si riscontrano l'irrituale pagamento di parte dei 10.039.006,24 nel 2019, in quanto, ad esclusione delle progressioni economiche orizzontali e delle indennità di comparto, qualora alla fine dell'esercizio sia intervenuta la formale delibera di costituzione del fondo e la certificazione dei revisori, ma non la sottoscrizione del contratto decentrato, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano comunque definitivamente vincolate. Pertanto, le risorse a ciò destinate, in quanto vincolate, sono iscritte nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente a copertura degli impegni imputati, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo a quello della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e del D.M. 3.9.2019

In riferimento alle assunzioni di personale in funzione della sostenibilità finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, l'art. 33, comma 1, d.l. n. 34/2019 prevede che le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per una spesa non superiore al 13,5% del rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (percentuale stabilita dal DM del 3 settembre 2019 per le Regioni con meno di 800.000 abitanti). La predetta procedura assunzionale dev'essere coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale e deve rispettare gli equilibri pluriennali di bilancio.

Dalla documentazione risulta che la percentuale per la Regione Basilicata è del 13,93%, sicchè la soglia limite del 13,5% non risulta rispettata e pertanto la regione dovrà adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia.

Royalty

Nell'analizzare i conti relativi alle Royalty derivanti da estrazioni in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi, è emerso che l'ente - per gli anni 2019 e 2020 - ha contabilizzato in maniera non corretta le entrate vincolate.

Al riguardo si ricorda che l'art. 19 del d.lgs. 625/1996 prevede che il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Del valore complessivo ottenuto dal 7% il successivo art. 20 ha previsto in un primo momento che il 55% fosse destinato alla Regione, il 15% ai Comuni e il 30% rimanesse allo Stato; in seguito e precisamente a decorrere dal 1999 l'aliquota del 30% destinata allo Stato è stata corrisposta alla Regione per il perseguimento di specifiche finalità e in particolare per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione. Ebbene tale percentuale è stata erroneamente definita avendo la Regione posto a base del calcolo l'85% dell'aliquota e non il 100% provvedendo in seguito a vincolare una cifra inferiore rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 625/1996.

Pertanto essendo sottostimata la parte vincolata, nel risultato di amministrazione devono essere accantonati € 5.494.411,13 per il 2019 ed € 4.965.942,19 per il 2020

GRUPPO BASILICATA

Sviluppo Basilicata

In riferimento agli organismi partecipati dalla Regione, una specifica criticità risulta ancora presente in ordine alla società sviluppo Basilicata.

Nello specifico la L.R. n. 3/2016, per consentire alla società Sviluppo Basilicata l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari ne ha previsto l'incremento del capitale per un importo pari a € 5.000.000,00. In seguito la procedura è stata sospesa e si è provveduto alla riduzione del capitale sociale per un importo pari a € 2.500.000. La Regione in occasione delle precedenti parifiche ha precisato che i residui € 2.500.000 avrebbero avuto l'obiettivo di rafforzare il ruolo della società quale soggetto attuatore delle politiche di sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale; dall'istruttoria però è emerso che tale somma è stata destinata a soddisfare le normali esigenze finanziarie della società in particolare per il pagamento dei costi aziendali (stipendi, costi generali, utenze, etc.). Pertanto, ancora oggi la

destinazione dei suddetti 2.500.000 che in un primo momento avevano la funzione di consentire alla società di diventare un intermediario finanziario risulta ancora oggi opaca.

Controlli sul “Gruppo”

In riferimento ai controlli sugli Enti risulta particolarmente grave la circostanza relativa alla mancata approvazione nell'esercizio 2020 dei rendiconti di tutti gli enti vigilati ad esclusione **dell'Azienda Provinciale dei trasporti**

Mentre oltre al 2020 anche per il 2019 (quindi per due anni di seguito) risultano ancora non approvati i rendiconti dei seguenti Enti:

- Consorzio di Bonifica di Basilicata
- Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri
- Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto
- Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano
- Consorzio sviluppo industriale Potenza
- Consorzio sviluppo industriale Matera
- Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche per la Basilicata (EGRIB)
- Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) di Potenza;
- Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) di Matera
- Agenzia per il lavoro Basilicata (LAB)

Violazione obblighi di pubblicazione ex art. 33/2013

Inoltre, risulta particolarmente grave la reiterata violazione degli obblighi di pubblicazione di una serie di dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato come prevede l'art. 22 del d.lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le informazioni afferenti alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno degli amministratori, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

Si fa in particolare riferimento al Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri i cui dati non risultano aggiornati dal 2014, al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano i cui dati non risultano aggiornati dal 2014, al Consorzio sviluppo industriale Potenza anche in questo caso i dati non risultano aggiornati dal 2014 e di questo non è stata fornita alcuna giustificazione.

Si ricorda che tale violazione determina il divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della Regione ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.

Rapporti Debito/credito tra Regione ed Enti

In riferimento ai rapporti di debito/credito tra la Regione e gli altri enti (in considerazione dello stato di efficienza dei processi di programmazione e di gestione della spesa) la Sezione dal confronto dei dati trasmessi dalla Regione (da una parte) e dai Comuni, dalle Province e dall'Università (dall'altra) ha rilevato notevoli disallineamenti che hanno comportato, nella maggior parte dei casi, crediti di parte corrente degli Enti superiori ai debiti della stessa tipologia riconosciuti dalla Regione. Allo stato risultano particolarmente significativi i disallineamenti registrati tra la Regione e:

- l'Università della Basilicata, che registra maggiori crediti di parte corrente per circa 23 mln nel 2019 e oltre 24 mln nel 2020;
- la Provincia di Potenza (scostamento totale di 45.7 mln di cui 32 per maggiori crediti di parte corrente nel 2019 e 14.5 mln di parte corrente nel 2020);
- la Provincia di Matera (scostamento circa 7 mln per parte corrente nel 2019 e 4.8 mln nel 2020);
- il Comune di Matera (scostamento circa 3 milioni di parte corrente nel 2019 e quasi 4.7 mln nel 2020);
- il Comune di Policoro (scostamento totale per quasi 7 mln nel 2019 e circa 11 mln nel 2020).

Rapporti di credito e debito Regione ed Enti vigilati/organismi partecipati

Infine, in riferimento ai rapporti di credito debito tra la Regione e gli enti vigilati e gli organismi partecipati, risulta significativo rilevare la mancata asseverazione dei rapporti di

credito debito per gli anni 2019 e 2020 tra la Regione e la Fondazione ambiente e ricerca Basilicata (FARBAS), il Consorzio per lo sviluppo industriale (ASI) Potenza e l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (c.d. ATER) Potenza.

Al riguardo si ricorda che l'asseverazione ha la funzione di evitare eventuali incongruenze ed è volta a garantire la piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori, anche perché in caso di disallineamenti sussiste l'obbligo per gli enti coinvolti di adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite creditorie e debitorie.